



**S.C. STUDIO ASSOCIATO – CARPENEDOLO (BS)**

VIA RINALDINI N.46  
Tel. 0309965436 – Fax 0305106987

**GESTIONE DEL PERSONALE**

*A partire dal mese di ottobre 2004 SC Studio Associato - Ufficio Paghe fornisce un nuovo servizio trimestrale denominato “SC INFORMA”*

*“SC INFORMA” è destinato alla clientela dello studio e contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità e un commento relativo ad argomenti di utilità generale; verrà inviato senza alcun costo aggiuntivo a mezzo posta ordinaria o posta elettronica, per tutti i clienti che ci hanno fornito l'indirizzo e-mail o che lo forniscano in futuro.*

*Certo di fornire uno strumento utile ed importante per la gestione aziendale in una realtà in cui il circolare delle notizie e delle informazioni diventa sempre più importante, lo Studio Associato – Ufficio paghe resta a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti personalizzati rivolti alla singola azienda.*

*In allegato si riporta “SC INFORMA” n. 01/2006 del 31/01/2006*

# SC INFORMA

## n. 1/2006 del 31/01/2006

### Prorogata la "piccola mobilità"

*Decreto Legge n. 273 del  
30 dicembre 2005*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 il Decreto Legge n. 273 del 30 dicembre 2005 (entrato in vigore il 31 dicembre 2005) recante definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (decreto "Milleproroghe").

Di particolare rilevanza per i datori di lavoro è il comma 2, articolo 20 che ha prorogato al 31 dicembre 2006 il termine che consente l'iscrizione nelle liste di mobilità, senza corresponsione della relativa indennità, dei lavoratori licenziati dalle imprese con un organico fino a 15 dipendenti per riduzione di personale o cessazione dell'attività aziendale.

Ricordiamo che l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità da diritto all'esenzione contributiva per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato ovvero di 12 mesi + 11 mesi in caso di assunzione a tempo determinato con successiva trasformazione a tempo indeterminato.

### Aggiornati i costi Chilometrici ACI

*Supplemento Ordinario n. 202  
alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005*

Sul Supplemento Ordinario n. 202 alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2005 è stato pubblicato l'aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici ACI.

Si ricorda che l'Automobile Club d'Italia è tenuto ad elaborare questi valori entro il 30 novembre di ciascun anno ed a comunicarli al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

Tali tabelle risultano utili per la determinazione del fringe benefit in occasione della concessione di un autoveicolo aziendale per uso promiscuo.

I dati sono consultabili nella sezione "servizi on -line" del sito [www.aci.it](http://www.aci.it).

### Disabili: invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2006

*Legge n.68 del 12 marzo 1999*

Entro la data del 31 gennaio 2006 i datori di lavoro privati e pubblici soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio ai sensi della legge in oggetto sono tenuti ad inviare il prospetto informativo contenente i dati dell'organico aziendale aggiornati al 31.12.2005. Nell'ipotesi in cui dal prospetto risulti che l'azienda non occupi personale disabile nelle misure previste dalla legge, il prospetto stesso vale come richiesta di avviamento dei lavoratori disabili.

Si ricorda che i soggetti obbligati ad occupare lavoratori disabili sono:

- le aziende da 15 a 35 dipendenti (che abbiamo avuto incremento occupazionale dall'entrata in vigore della legge 68/1999), sussiste l'obbligo di occupare 1 lavoratore disabile;
- le aziende da 36 a 50 dipendenti, sussiste l'obbligo di occupare 2 lavoratori disabili;
- aziende che occupano oltre 50 dipendenti, sussiste l'obbligo di occupare un numero di lavoratori disabili pari al 7% dei lavoratori in forza.
- Aziende che occupano da 51 a 150 dipendenti, devono occupare anche 1 lavoratore appartenente alla categorie degli orfani e vedove per causa di lavoro, di guerra o di servizio.
- Aziende che occupano più di 150 dipendenti, devono occupare anche l'1% dell'organico aziendale di lavoratori appartenenti alla categorie degli orfani e vedove per causa di lavoro, di guerra o di servizio.

I soggetti tutelati dalla presente normativa sono i lavoratori affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che abbiano un grado di invalidità almeno pari a:

- invalidi civili ( invalidità superiore al 45%);
- invalidi del lavoro (invalidità superiore al 33%);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
- non vedenti;
- sordomuti.

Sono tutelati inoltre, con inserimento nelle aziende con più di 50 dipendenti:

- Orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
- Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- Profughi italiani rimpatriati;
- Familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ( Legge n. 407/98).

## Certificazione dei contratti di lavoro

*Articolo 76 D.lgs 276/2003  
Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

E' stato variato l'art. 76 del D.lgs 276/2003 (cd. Legge Biagi) introducendo tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro anche le commissioni istituite presso:

- **i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro**, per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento;
- **il Ministero del Lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro**, esclusivamente nei casi in cui il datore abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro.

## Famiglia

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Per il sostegno delle politiche familiari vengono emanate le seguenti disposizioni:

- istituzione di un apposito fondo di 1.140 milioni di euro;
- per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000;
- per ogni figlio nato o adottato nel 2006, escluso il primo, è concesso un assegno di euro 1.000,00.

I requisiti per l'accesso al contributo sono:

- esercitare la patria potestà sul minore nato nel 2005 o nel 2006;
- risiedere sul territorio nazionale;
- avere la cittadinanza italiana o comunitaria;
- avere un reddito familiare inferiore a euro 50.000,00 (da dichiarare in autocertificazione).

Il ministero dell'economia e delle finanze comunicherà direttamente agli interessati i dati dell'ufficio postale dove recarsi per incassare l'assegno.

## Modello Cud2006

E' stato definitivamente approvato il nuovo modello Cud2006 relativo ai redditi del 2005 che i datori di lavoro dovranno consegnare al personale occupato nell' anno 2005 entro il 15 marzo 2006.

## Autoliquidazione Inail 2006

Il 16 febbraio di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi (regolazione anno precedente e rata anno in corso) e per denunciare all'Inail le

retribuzioni afferenti all'anno scaduto.

Per l'adempimento, l'Istituto invia alle aziende assicurate il prospetto contenente le "basi di calcolo premi" per la determinazione del premio e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate.

Il termine per la denuncia delle retribuzioni in via telematica viene differito al 16 marzo.

Per l'autoliquidazione 2005/2006 il termine di pagamento dei premi dovuti all'Inail scade il 16 febbraio 2006. Anche quest'anno viene riproposta la possibilità di effettuare il pagamento in 4 rate scadenti il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2006 con un tasso d'interesse agevolato rispetto alle comuni rateazioni.

Sarà cura dello studio predisporre i modelli F24 consegnandoli ai clienti alle scadenze previste e trasmettere all'Inail in via telematica la denuncia delle retribuzioni entro il 16 marzo 2006.

## **Durc per tutte le imprese di tutti i settori produttivi**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Con la nuova finanziaria 2006 il DURC (documento unico di regolarità contributiva) diventa requisito indispensabile, per tutte le imprese di tutti i settori produttivi, oltre che per l'affidamento di appalti pubblici e nei lavori di edilizia privata, anche per l'accesso a finanziamenti comunitari per la realizzazione di investimenti.

## **Una black list per le imprese edili**

Dal 1 gennaio 2006 è operativa la Bni (Banca dati nazionale delle imprese irregolari) che contiene l'elenco delle imprese non in linea con i versamenti alle Casse edili (sono salvate le imprese con debiti fino a 100 euro mensili). Le imprese iscritte alla cassa edile alla data del 24 ottobre 2003 (entrata in vigore del dlgs 276/2003) possono regolarizzare i debiti contributivi, senza oneri aggiuntivi, entro il 14 febbraio 2006. E' quanto stabiliscono le deliberazioni 4 e 5 approvate dal Comitato per la bilateralità, che ha il compito di gestione della banca dati prevista per il rilascio del Durc. La nuova banca dati è stata prevista nell'ambito della procedura di rilascio del Durc ed opera esclusivamente con riferimento alla regolarità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse edili.

## **Recupero dell'evasione contributiva**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

È previsto, per tutto il triennio 2006-2008, un potenziamento dell'attività congiunta di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL finalizzata al recupero dell'evasione contributiva connessa all'impiego di lavoratori in nero e irregolari.

La campagna antisommerso, da realizzarsi mediante appositi piani di intervento, sarà particolarmente intensa nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva.

## **La riforma del TFR**

*Decreto Legislativo n.252 del 5 dicembre 2005*

Come già anticipato su SC INFORMA N.3 del 31/07/2005 è in atto la definizione del cosiddetto terzo pilastro della previdenza; in data 5 dicembre 2005 il governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per la riforma della previdenza complementare.

Sul sito internet del ministero del lavoro all'indirizzo [www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it) è possibile consultare il testo integrale del decreto legislativo che sarà operativo dal **1 gennaio 2008**.

## **"Nettizzazione dei contributi" Inps da febbraio 2006**

*Messaggio INPS n. 41749 del  
22 dicembre 2005*

L'INPS, con il messaggio in esame, ha stabilito che le nuove modalità di esposizione delle agevolazioni contributive - la "nettizzazione dei contributi" - dovranno essere obbligatoriamente osservate dai datori di lavoro con la presentazione del Modello DM10/2 di competenza del mese di febbraio 2006.

Lo studio ha già aggiornato i programmi al fine di adempiere a questo nuovo adempimento già con decorrenza della denuncia di gennaio 2006 che verrà presentata in via telematica nel febbraio 2006.

## **Riduzione contributiva dell'1%**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Il comma 361 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006, una nuova riduzione del versamento dei contributi sociali nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

In particolare si tratta di una riduzione che interessa le contribuzioni cosiddette "minori", diverse da quella pensionistica, ovvero le contribuzioni che confluiscono nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" definita dall'articolo 24 della Legge n. 88 del 9 marzo 1989.

## **Gestione separata: Aumento della contribuzione**

*Art. 45 Legge 24 novembre 2003 n.326  
Comma 15, articolo 59 della Legge n.449/1997*

A partire dal 1 gennaio 2006 l'aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata senza copertura previdenziale verrà incrementato di 0,2 punti percentuali all'anno fino al raggiungimento della misura del 19%.

Le nuove aliquote contributive per il 2006 dovrebbero quindi essere:

- 18,20% sui redditi imponibili fino a euro 39.298,00;
- 19,20% sui redditi imponibili eccedenti euro 39.298,00 e fino al massimale contributivo pari a euro 85.478,00.

Le aliquote contributive per i collaboratori con altra copertura previdenziale e titolari di pensione diretta dovrebbero essere confermate nei valori stabiliti per l'anno 2005.

Di conseguenza, anche per l'anno 2006:

- 10,00% per i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza;
- 15,00% per i collaboratori pensionati titolari di pensione diretta;

Tutto quanto esposto in relazione all'anno 2006 non è ancora ufficiale in quanto non è ancora stata pubblicata la circolare Inps, eventuali modifiche verranno comunicate successivamente.

## **Esonero contributivo per l'autotrasporto**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Per l'anno 2005 è concesso un esonero dei contributi dovuti all'Inps sulla quota a carico dei datori di lavoro del settore dell'autotrasporto nei seguenti limiti:

- per i lavoratori **dipendenti con la qualifica di autisti di 3° e 3° super**.
- Nel limite di 20 ore mensili di lavoro ordinario.
- Nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

L'operatività di detto esonero è subordinata all'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che determini il limite di ore mensili di orario di lavoro ordinario (che comunque non potrà superare le 20 ore mensili).

## Deduzione fiscale per l'autotrasporto

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

In relazione al solo periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5 primo periodo del Tuir) spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

## Tassazione del Trattamento di Fine Rapporto

*Art.11, comma 5 D.lgs n.47/2000*

Con decorrenza dal 1 gennaio 2006 viene meno la possibilità di fruire della speciale detrazione di euro 61,97 sull'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto erogati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Infatti la norma di cui all'oggetto stabiliva che i rapporti di lavoro, che cessavano nel periodo 1 gennaio 2001 – 31 dicembre 2005, fruivano di una detrazione di importo pari ad euro 61,97 per ciascuno degli anni compresi nel predetto arco temporale. Continua, invece, a trovare applicazione la detrazione di euro 5,16 mensili, pari ad euro 61,97 annui, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a 2 anni.

## Reddito di lavoro dipendente in zone di frontiera

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Il comma 122 conferma, anche per l'anno 2006, la norma secondo cui i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente euro 8.000,00.

A tal proposito si ritiene opportuno ricordare che la disposizione si riferisce solamente ai redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e ogni giorno si recano a svolgere la prestazione di lavoro all'estero:

- in zone di frontiera (come ad esempio, Francia, Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano) o
- in Paesi limitrofi (quali, ad esempio, il Principato di Monaco).

## Deducibilità dei contributi previdenziali ed assistenziali

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Il comma 123 conferma anche per all'anno 2006 la disposizione secondo la quale i contributi di assistenza sanitaria di cui alla lettera a), comma 2, articolo 51 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite di euro 3.615,20 (quota datore di lavoro + quota dipendente).

Si tratta, in particolare, dei "contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge" e dei "contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale" quali, ad esempio, i contributi versati al fondo Fasi per dirigenti dell'industria e al fondo Besusso per i dirigenti del commercio.

L'eventuale quota eccedente il limite di euro 3.615,20 concorre alla formazione del reddito.

## Doppia clausola di salvaguardia

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

E' stata riproposta anche quest'anno la possibilità di applicare in sede di dichiarazione dei redditi 2006 la clausola di salvaguardia. In sostanza il contribuente può ricalcolare l'imposta dovuta per il 2006 adottando i criteri di tassazione più favorevoli tra quelli attuali ovvero:

- quelli in vigore nel periodo d'imposta 2002
- quelli in vigore nel periodo d'imposta 2004.

## **Il nuovo importo minimo per i versamenti**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Dal 1 gennaio 2006 viene fissato in euro 12,00 l'importo minimo per il versamento o il rimborso dell'imposta o dell'addizionale risultante dalla dichiarazione dei redditi (sia nel caso di presentazione del Modello Unico che nel caso di presentazione del modello 730).

## **Addizionali all'Irpef**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

La legge finanziari 2003 aveva disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF deliberati da Regioni e comuni successivamente alla date del 29 settembre 2002, fino a quando non fosse stato raggiunto un accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali in merito alle nuove regole del federalismo fiscale.

Le leggi finanziare del 2004 e del 2005 hanno prorogato i termini rispettivamente fino al 31 dicembre 2004 e 31 dicembre 2005.

Ora la Legge finanziaria 2006 ha prorogato nuovamente la sospensione degli aumenti fino al 31 dicembre 2006.

## **Destinazione del cinque per mille dell'Irpef**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Viene data la possibilità di destinare il cinque per mille dell'Irpef a favore di enti ed associazioni che operano nel campo del sociale, per il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria nonché per attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

La possibilità di effettuare questa scelta viene introdotta in via sperimentale e si aggiunge all'otto per mille che si può già destinare a diverse istituzioni religiose o allo Stato.

## **Deducibilità dei finanziamenti della ricerca**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie e di istituzioni universitari pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Viene abolita la norma (art.100 Tuir, lett. c) che consentiva la deducibilità fiscale delle spese di ricerca entro i limiti del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

## **Detrazione d'imposta sulle spese per l'asilo nido**

*Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Il comma 335 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2005, l'introduzione di una nuova detrazione d'imposta del 19% per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei propri figli.

Questa nuova detrazione potrà essere applicata su un importo massimo di spesa, sostenuto dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio iscritto all'asilo nido.

## Bonus assunzione

*Art.63 Legge n.289/2002  
Legge n.266 del 23 dicembre 2005 – Legge Finanziaria 2006*

Viene modificato l'art.63, comma 3 della legge n.289/2002 in materia di credito di imposta a fronte di assunzioni ad incremento dell'organico.

In relazione alla domanda di autorizzazione da inoltrare con modello Ico al centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara è previsto che, se il datore di lavoro presenta la domanda di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse devono essere effettuate entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso la richiesta è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi 30 giorni.

Si ricorda che per accedere al credito le aziende devono confrontare l'organico in forza a fine mese con l'organico mediamente occupato nel periodo dal 1 agosto 2001 al 31 luglio 2002.

I requisiti in capo al lavoratore sono:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato (è stato precisato che viene attribuito il credito anche in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato);
- età superiore ai 25 anni;
- non deve aver prestato attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato nei due anni precedenti l'assunzione.

L'importo del credito d'imposta è pari a euro 100,00 elevabile a euro 150,00 in caso di assunzione di lavoratore con più di 45 anni.

## Sconto Irap sulle nuove assunzioni

*Legge n. 311/2004 art.1 commi 347-348  
Decreto Legge n.35/2005*

Già la finanziaria 2005 prevedeva specifiche norme di riduzione dell'Irap in caso di costi sostenuti per personale assunto a tempo indeterminato ad incremento di personale a tempo indeterminato mediamente occupato nel corso dell'anno 2004. La decorrenza di detto sgravio era subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea (vedi SC INFORMA del 31.01.2005). In data 8 dicembre 2005 la Commissione Europea ha autorizzato l'applicazione di questa nuova agevolazione ritenendola conforme alle condizioni stabilite dal regolamento n.2204/2002.

In sostanza le imprese che assumono nuovi dipendenti a incremento della forza lavoro aziendale potranno dedurre dalla base imponibile Irap il relativo costo del lavoro nel limite annuo di 20 mila euro per dipendente (il limite è triplicato o quintuplicato nelle zone svantaggiate).

Per fruire dell'agevolazione, le aziende devono effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007, ulteriori rispetto alla forza lavoro occupata nell'anno immediatamente precedente. L'azienda avrà la possibilità di ridurre la base imponibile Irap del costo del lavoro del nuovo lavoratore assunto, in ciascuno degli anni che vanno da quello in cui è stata effettuata l'assunzione fino al 31 dicembre 2008, nel limite massimo di 20 mila euro per dipendente.

## Assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del terziario e del turismo

*Comunicato di Confcommercio n. 86 del 27 ottobre 2005*

Confcommercio ha comunicato che è stato istituito "EST", l'Ente di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti da aziende del commercio, del turismo e dei servizi.

Sono state fornite le prime istruzioni operative per procedere all'iscrizione dei lavoratori interessati, in attesa che vengano messi a punto i regolamenti che disciplinano le procedure e le modalità per il versamento dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni.

Nel settore del terziario la quota da pagare a titolo di una tantum per l'iscrizione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato è pari a euro 30,00; dal 1 settembre 2005 le aziende del terziario sono inoltre tenute a versare:

- euro 10,00 mensili per ciascun dipendente iscritto a tempo pieno e indeterminato;
- euro 7,00 mensili per ciascun dipendente iscritto a tempo parziale e indeterminato.

Nel settore del turismo la quota da pagare a titolo di una tantum per l'iscrizione dei lavoratori è pari:

- a decorrere dal 1 luglio 2004, euro 15,00 per ogni dipendente assunto a tempo pieno ed indeterminato;
- a decorrere dal 1 luglio 2005, euro 8,00 per ogni dipendente assunto a tempo parziale ed indeterminato.

Per il finanziamento del fondo viene anche istituito un contributo a carico del datore di lavoro pari a:

- a decorrere dal 1 gennaio 2005, euro 7,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo pieno;
- a decorrere dal 1 gennaio 2006, euro 5,00 mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo parziale.

Si precisa che a tutt'ora non sono ancora state definite le modalità di versamento dei contributi mensili, mentre lo studio è già provveduto a consegnare l'ordine di bonifico da effettuarsi entro il 31 dicembre 2005 per il versamento delle quote di iscrizione una tantum alle imprese interessate.

## Rinnovato il Contratto dei Metalmeccanici

### Accordo di rinnovo CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA del 19 gennaio 2006

In data 19 gennaio 2006, FEDERMECCANICA, ASSISTAL e le organizzazioni sindacali FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL hanno siglato l'accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 7 maggio 2003 per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, scaduto il 31 dicembre 2004.

L'accordo di rinnovo avrà decorrenza dal 1 gennaio 2006 e scadrà il 30 giugno 2007.

L'aumento lordo mensile del minimo tabellare concordato verrà erogato in tre tranches come di seguito riportato:

<b>Categorie</b>	<b>1 gennaio 2006</b>	<b>1 ottobre 2006</b>	<b>1 marzo 2007</b>	<b>totale</b>
Q	78.75	32.81	19.69	131.25
7	78.75	32.81	19.69	131.25
6	71.25	29.69	17.81	118.75
5S	66.38	27.66	16.59	110.63
5	60.00	25.00	15.00	100.00
4	54.75	22.81	13.69	91.25
3	51.75	21.56	12.94	86.25
2	43.88	18.28	10.97	73.13
1	37.50	15.63	9.37	62.50

A copertura del periodo di vacanza contrattuale è stata prevista l'erogazione di un importo di una tantum pari a euro 320,00 da erogarsi in due tranches di uguale importo con la retribuzione del mese di febbraio e di luglio 2006.

Con la retribuzione di giugno 2007 verrà corrisposta a titolo sperimentale una somma pari a euro 130,00 a titolo di "elemento perequativo" a tutti i lavoratori che siano in forza alla data del 1 giugno 2007 e che nell'anno 2006 abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi stabiliti dal CCNL e risultino privi di contrattazione collettiva di secondo livello.

Dal punto di vista normativo assume particolare rilevanza la previsione del contratto di apprendistato professionalizzante.

## DA NON DIMENTICARE ...

Lo studio intende portare alla conoscenza della rispettabile clientela l'intenzione di **chiudere al pubblico l'ufficio paghe** di Carpendolo nella **giornata di Giovedì (dalle ore 10.30 alle ore 16.00) delle ultime due settimane di ogni mese** (vedi calendario allegato) per esigenze sempre più rilevanti di aggiornamento.

Nell'intervallo di tempo dalle ore 10.30 alle ore 16.00 della giornata di Giovedì, di cui al calendario allegato, resteranno comunque in funzione i servizi minimi consistenti in:

1. rapporti telefonici con n. 1 segretaria che registrerà le richieste che verranno evase nella seconda metà del pomeriggio stesso salvo urgenze e straordinarietà;
2. l'apertura dell'ufficio, previa telefonata, per pratiche straordinarie in scadenza quali ad esempio la denuncia di infortunio.

# CALENDARIO 2006

## Chiusura ufficio paghe

GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	19/01/2006	GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	22/06/2006
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	26/01/2006	GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	29/06/2006
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	23/02/2006	GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	21/09/2006
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	23/03/2006	GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	28/09/2006
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	30/03/2006	GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	19/10/2006
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	20/04/2006	GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	26/10/2006
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	27/04/2006	GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	23/11/2006
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	18/05/2006	GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	30/11/2006
GIOVEDÌ' dalle ore 10.30 alle ore 16.00	25/05/2006		